



Tribunale Ordinario di Venezia

Al Presidente del Tribunale

Letto il comunicato urgente del Ministero della Giustizia in data 8 marzo 2020 ore 17.30, che rende noto che in data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, è stato firmato il decreto-legge recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", precisando che il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di oggi ed entrerà in vigore in pari data;

Considerato che con il comunicato è stata fornita una prima rapida anticipazione dei contenuti del D.L., per consentire agli operatori e agli utenti del servizio giustizia di procedere immediatamente ad ogni opportuna variazione delle attività programmate;

Rilevato che con il predetto Decreto Legge viene introdotto, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

Che in questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Che durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di cui all'art. 2 lett. g) di seguito richiamate:

NEL SETTORE CIVILE

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non

impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Considerato che, ferma l'applicazione delle linee guida del D.L. n. 9/2020, già comunicate a tutti i magistrati, e la successiva adozione di ulteriori misure organizzative *ad hoc* secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge in corso di pubblicazione, appare necessario disporre in via di urgenza il rinvio di ufficio di tutte le udienze civili e penali non ricomprese nelle eccezioni sopra richiamate, con la precisazione che sono ricompresi nei rinvii anche i procedimenti in materia di protezione internazionale diversi da quelli di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, e con la raccomandazione ai Magistrati di disporre rinvii in data successiva al 31 maggio 2020 e possibilmente postferiale e di trattare con precedenza le cause da rinviare al fine di liberare tempestivamente i difensori eventualmente presenti e ridurre il possibile affollamento, fermo restando l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 472, comma 3°, c.p.p.;

Ritenuto che va richiesto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia assicuri la presenza di un difensore che sia presente in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., per ricevere la comunicazione delle date di rinvio per non gravare le cancellerie del relativo incumbente.

P:Q.M.

A) Dispone in via di urgenza, a partire dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, il rinvio di ufficio di tutte le udienze civili e penali non ricomprese nelle eccezioni sopra richiamate, con la precisazione che sono ricompresi nei rinvii anche i procedimenti in materia di protezione internazionale diversi da quelli di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, e con la raccomandazione ai Magistrati di disporre rinvii in data successiva al 31 maggio 2020 e possibilmente postferiale e di trattare con precedenza le cause da rinviare al fine di liberare tempestivamente i

difensori eventualmente presenti e ridurre il possibile affollamento, fermo restando l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 472, comma 3°, c.p.p.;

- B)** Richiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia di assicurare la presenza di un difensore che sia presente in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., per ricevere la comunicazione delle date di rinvio per non gravare le cancellerie del relativo incombente;
- C)** Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, dell'Ufficio ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia, sia affisso nelle sedi di Rialto e di Piazzale Roma e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;

Venezia, 08.03.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana
